

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 108

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SPALLONE

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 290 DEL CODICE PENALE (VILIPENDIO DELLE FORZE ARMATE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 7 gennaio 1959

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 30 dicembre 1958.

L'onorevole Spallone Giulio ha proposto appello avverso la sentenza 5 novembre 1957 della Corte di assise di Chieti con la quale è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione per il reato in oggetto.

Poiché per l'ulteriore corso del procedimento nei confronti del predetto parlamentare, rieletto deputato nelle elezioni del 25 maggio 1958 occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello dell'Aquila con gli atti del procedimento (fascicolo n. 3/58 della Corte di appello dell'Aquila).

Nella seduta del 25 ottobre 1956, della precedente legislatura, codesto onorevole Consesso deliberò di concedere l'autorizzazione a procedere contro il suddetto deputato.

Con decreto 30 novembre 1953 questo Ministero concesse l'autorizzazione a procedere prevista dall'articolo 313 del Codice penale.

Il Ministro
GONELLA.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

L'Aquila, 14 ottobre 1958.

Il 6 settembre 1953, nel corso di un comizio in Pescara, l'onorevole Spallone del P.C.I., censurando il fatto che la Questura aveva denegato il visto alla affissione di un manifesto dell'A.N.P.I., nel quale, tra l'altro, si stigmatizzava il comportamento degli alti comandi e degli Stati Maggiori del 1943, disse che detto visto era stato forse negato perché nel manifesto si era attaccato lo Stato Maggiore ed aggiunse che si trattava di quello stesso Stato Maggiore che in quell'epoca — 1953 — stava facendo le manovre davanti a Trieste e che era pronto a scappare, come prima, al minimo accenno di pericolo.

Le frasi di vilipendio vennero immediatamente annotate dal Vice questore di Pescara, e sentite da alcuni agenti dell'ordine presenti per servizio al comizio.

Il procedimento penale, iniziato su denuncia della Questura, si svolse col rito sommario e, previa autorizzazione a procedere da parte dell'onorevole Ministro Guardasigilli (foglio 29, volume I) per il reato di cui agli articoli 290 del Codice penale e 2 della legge 11 novembre 1947, n. 1317, e da parte dell'onorevole Camera dei deputati (foglio 30, vo-

lume I) ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, fu definito con sentenza della Corte di Assise di Chieti in data 5 novembre 1957 che condannò lo Spallone alla pena di mesi quattro di reclusione, in concorso delle attenuanti generiche, col beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato penale, quale colpevole del reato ascrittogli.

Avverso tale sentenza l'imputato propose appello.

Premesso quanto sopra, poiché questo ufficio ritiene che l'azione penale iniziata debba essere proseguita per il giudizio di appello e poiché l'onorevole Spallone è stato rieletto deputato al Parlamento nelle elezioni del 25 maggio 1958, ai fini del nuovo annunzio all'Assemblea, si chiede che l'onorevole Camera dei deputati voglia concedere l'autorizzazione a procedere contro l'onorevole Spallone Giulio.

Il Procuratore generale della Repubblica